

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2005/736/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con il Regno hascemita di Giordania (di seguito «Giordania») per adeguare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ⁽¹⁾, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE.
- (2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.
- (3) Il testo del protocollo negoziato con la Giordania prevede, all'articolo 10, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.
- (4) Fatta salva la sua conclusione in data successiva, il protocollo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri e applicato in via provvisoria,

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e fatta salva la sua conclusione, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare provvisoriamente le disposizioni del protocollo, fatta salva la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
B.R. BOT

⁽¹⁾ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.